

CONTRATTO DI LOCAZIONE DI PORZIONE DI IMMOBILE DESTINATO AD USO DIVERSO DELL'ABITAZIONE

Il giorno 15 aprile 2016 in Lecco, le parti:

- C.E.L. CENTRO EDILE LECCO S.r.l., codice fiscale e partita I.v.a. 01415040136, con sede in Lecco (LC) Via Achille Grandi n. 9-11, indirizzo di posta elettronica certificata cel.lecco@pec.ance.it, in persona del legale rappresentante pro tempore Ing. Giovanni Gerosa, codice fiscale GRSGNN58L05I690Y, residente in Biassono (MB) Via Martiri delle Foibe n. 4 – locatrice;
- ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI LECCO, di seguito denominato "Ordine" codice fiscale 92025920130, con sede in Lecco (LC) Via Roma, n. 28, indirizzo di posta elettronica certificata ordine.lecco@ingpec.eu, in persona del Presidente nonché legale rappresentante pro tempore Ing. Antonio Molinari, con studio in Lecco (LC), Via Cairoli n. 30 - conduttrice;

CONVENGONO E STIPULANO

quanto segue:

1. OGGETTO

La locatrice concede in locazione alla conduttrice – che con la sottoscrizione del presente contratto espressamente accetta – la porzione di mq 172 (centosettantadue) circa, oltre il terrazzo di mq 94 (novantaquattro) circa, meglio identificata nell'elaborato grafico contrassegnato con "Allegato A", sottoscritto dalle parti per esteso ed in ciascun foglio, e che farà fede tra le parti medesime, del piano secondo dell'immobile di sua proprietà sito in Lecco (LC) Via Achille Grandi n. 9, identificato nel Catasto dei Fabbricati, Sezione GER, Foglio 2, Particella 2664, Subalterno 701, Categoria D/8, Classe --, rendita € 47.676. L'immobile viene locato ad uso Ufficio.

L'oggetto della locazione di cui al presente contratto, come sopra determinato, verrà di seguito indicato, per brevità, come "porzione di immobile".

La locatrice consente altresì alla conduttrice l'utilizzo esclusivo di n. 4 posti auto nel parcheggio coperto sito al piano seminterrato individuati come da "Allegato B" ed all'utilizzo non esclusivo dei seguenti spazi evidenziati nell' "Allegato A", nell' "Allegato B" e nell' "Allegato C":

- a) *Percorso pedonale esterno per l'accesso alla "porzione di immobile";*
- b) *Passaggi carrai al piano seminterrato;*
- c) *Scala e ascensore;*
- d) *Portico e giardino al piano terra durante le iniziative programmate e concordate.*

La locatrice dichiara e garantisce che non sussistono diritti di terzi che in qualsiasi modo possano pregiudicare la piena disponibilità ed il completo godimento della porzione di immobile locato alla conduttrice, la quale resta pertanto manlevata da ogni evizione e pretesa a qualsivoglia titolo, comunque avente causa od occasione dalla fruizione della porzione locata.

La locatrice dichiara che la porzione di immobile e gli impianti tecnologici esistenti sono stati realizzati in conformità a tutte le disposizioni di legge come da copia delle certificazioni di conformità degli impianti elettrico e di riscaldamento/raffrescamento allegati (Allegati "E" ed "F").

La Conduttrice, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni con legge 3 agosto 2013, n. 90, dichiara di aver ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla prestazione energetica della porzione di



edificio oggetto del contratto di locazione il cui attestato è allegato al presente atto ("Allegato G").

La locatrice dichiara, inoltre, di aver piena conoscenza che la porzione di immobile verrà utilizzata dalla conduttrice come meglio precisato nel successivo art. 4.

2. DURATA, DECORRENZA E RECESSO

La locazione avrà la durata di anni 6 (sei) dall'1 maggio 2016 al 30 aprile 2022. Al termine di tale periodo la durata si intenderà prorogata per il medesimo periodo di anni 6 (sei) qualora non sia data disdetta da una delle parti da comunicarsi a mezzo raccomandata A.R. almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza.

Nel periodo di validità prorogata della locazione, al conduttore è concessa la facoltà di recesso anticipato, da comunicarsi con preavviso di almeno 6 (sei) mesi a mezzo raccomandata A.R.

Alla conduttrice è altresì concessa la facoltà di recesso anticipato in caso di scioglimento dell'Ordine.

Le parti, rilevato l'incremento della gravosità del contratto per la conduttrice conseguente ai costi di realizzazione delle opere necessarie ad adattare l'immobile all'uso dalla stesso richiesto e convenendo che tali costi determinano un iniziale squilibrio sensibile nell'armonica reciprocità delle prestazioni, convengono che la locatrice rinunci espressamente ad esigere il pagamento del canone relativo al periodo intercorrente dall'1 maggio 2016 al 31 dicembre 2016.

3. CANONE ED AGGIORNAMENTO

Il canone di locazione viene pattuito nella misura di Euro 18.000,00 (diciottomila/00) annui oltre ad I.v.a. ed imposte di legge, da corrispondersi in numero 4 (quattro) rate trimestrali anticipate ciascuna dell'importo di Euro 4.500,00 (quattromilacinquecento/00) oltre ad I.v.a. e la quota parte di imposte, scadenti l'1 gennaio, l'1 aprile, l'1 luglio e l'1 ottobre di ciascun anno da versarsi, previa esibizione di fattura, mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla locatrice IBAN IT80T0306922910615251042065 o ad altro diverso conto che la locatrice avesse a comunicare per iscritto al conduttore.

Tale importo non è comprensivo delle spese generali ed oneri accessori.

Le operazioni derivanti dall'esecuzione del presente contratto saranno assoggettate ad I.v.a. per specifica opzione della locatrice ai sensi dell'articolo 10, comma 1, n. 8, del D.P.R. n. 633/72. La locatrice emetterà pertanto regolare fattura imponibile I.v.a. con l'aliquota vigente per i canoni di locazione, nonché per gli eventuali riaddebiti di spese.

Il canone come sopra pattuito è stabilito fisso ed invariabile sino al 30 aprile 2022.

A partire dall'1 maggio 2017, il canone potrà essere aggiornato ogni anno su richiesta preventiva da parte della locatrice nella misura del 75% della variazione assoluta in aumento dell'indice dei prezzi al consumo, accertata dall'ISTAT per le famiglie degli operai e degli impiegati e verificatasi rispetto all'anno precedente.

Entro la fine del primo sessennio le parti si incontreranno per concordare un adeguamento del canone sulla base dell'andamento del mercato degli affitti.

Il pagamento del canone non potrà essere sospeso o ritardato da pretese od eccezioni della conduttrice, di qualsiasi natura o specie.

Ove il canone sia pagato con ritardo rispetto al termine stabilito, la locatrice avrà diritto agli interessi di mora nella misura del tasso Euribor più 7 punti percentuali, dalla scadenza della rata fino alla data di effettivo pagamento.

Il mancato od il parziale pagamento del canone o delle spese o degli oneri accessori decorsi trenta giorni dalla scadenza prevista comporterà, senza necessità di costituzione in mora, la risoluzione di diritto del presente contratto, l'escussione della fidejussione nonché l'onere per la conduttrice di restituire immediatamente la porzione di immobile locata, sin



da ora prevedendosi che sino al giorno in cui i locali verranno effettivamente restituiti liberi da persone e cose la conduttrice sarà obbligata a corrispondere l'indennità mensile di occupazione che le parti indicano in Euro 1.500,00 (millecinquecento), oltre alle spese ed oneri accessori, nonché una penale pari ad Euro 1.000,00 (mille) per ogni mese o parte di mese e salvo il diritto della locatrice di richiedere il maggior danno.

4. USO DELLA PORZIONE DI IMMOBILE

La porzione di immobile indicata nell' "Allegato A" è concessa in locazione per uso uffici dell' "Ordine".

Sono altresì concessi in uso riservato agli associati ed ai dipendenti della conduttrice n. 4 posti auto nel parcheggio coperto sito al piano seminterrato, contrassegnati in loco da cartelli con dicitura "Riservato all'Ordine degli Ingegneri" e specificatamente indicati nell' "Allegato B".

La conduttrice potrà esercitare nei locali solo l'attività istituzionalmente a loro attribuita (per esempio: corsi di formazione, mostre, eventi, seminari e convegni).

Tali attività non rientrano nelle attività commerciali disciplinate dalla Legge n. 392/1978 e non potranno in alcun modo implicare il contatto diretto col pubblico degli utenti e dei consumatori, in essa previsto all'art. 34, di talché non potrà maturare la relativa indennità.

L'apertura al pubblico delle attività ovvero la modifica dell'uso contrattualmente concordato determineranno l'immediata ed automatica risoluzione del presente contratto, con facoltà per la locatrice di escutere la fidejussione e di richiedere gli eventuali danni.

Nel corso del periodo di locazione ed entro i limiti della porzione di immobile locata e come sopra definita, la conduttrice non potrà effettuare innovazioni, modifiche od integrazioni, ad eccezione di quelle preventivamente autorizzate per iscritto dalla locatrice, restando comunque inteso che anche in caso di autorizzazione resteranno a carico della conduttrice l'ottenimento delle concessioni, autorizzazioni, permessi e nulla-osta eventualmente necessari.

La conduttrice, a propria cura e spese, si farà carico di tutti gli interventi e lavori di adattamento, civili e tecnologici, per rendere la porzione di immobile idonea allo scopo per la quale viene locata, ivi compresa la posa ed il mantenimento, in tutte le aree oggetto della locazione, o comunque di proprietà o disponibilità della locatrice, sia interni che esterni agli spazi concessi in locazione, di tutti gli impianti strettamente funzionali all'uso convenuto, compresi i cavi di connessione dati, elettrici, telefonici, videofonici e relativi componenti ed accessori. Il diritto di posizionare e mantenere le strutture (pareti divisorie, etc.) e gli impianti di cui sopra trova titolo nel presente contratto ed è strettamente correlato alla funzionalità degli spazi locati.

In ogni caso, i miglioramenti saranno apportati a cura, spese e rischio della conduttrice, con espressa rinuncia da parte di quest'ultima a richiedere rimborsi od indennità.

La locatrice non è responsabile per la cura, la conservazione né la custodia della porzione di immobile locata e dei beni tutti in essa presenti, ivi compresi gli impianti e gli accessori.

5. IMPEGNI DELLA CONDUTTRICE

La conduttrice, contestualmente alla firma del presente contratto, a garanzia del pieno adempimento delle obbligazioni che con esso si assume, ivi compresi i pagamenti di spese, canoni ed oneri accessori, tributi, indennità anche di occupazione e penali, consegna alla locatrice fidejussione bancaria fino all'importo di un semestre ossia Euro 9.000,00 (novemila), rilasciata da primario Istituto di credito a prima richiesta e con rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, con validità sino al termine del sessennio di durata del contratto e con rinnovo alle medesime condizioni per tutto il periodo di validità prorogata del contratto ovvero di occupazione della parte di immobile.



La conduttrice si impegna a predisporre a proprie spese i progetti e le istanze necessarie alla realizzazione delle opere di divisione interna e di divisione e di adeguamento degli impianti della parte di immobile concessole in uso e locazione, che sottoporrà all'autorizzazione della locatrice. Ottenuta l'autorizzazione, la conduttrice provvederà alla realizzazione di tali interventi sostenendone integralmente le spese.

Tutte le opere dovranno essere eseguite con materiali e finiture simili, di qualità analoga a quelli utilizzati nei piani sottostanti ed a perfetta regola d'arte, concordati con la locatrice. La locatrice fornirà alla conduttrice i riferimenti necessari per il reperimento dei componenti da utilizzare per l'esecuzione delle opere concordate (pareti vetrate, prese, interruttori e placche, videocitofono, targhe, ecc.).

Ad eccezione dei casi di comprovata impossibilità, tutti gli impianti della porzione di immobile locata ad uso esclusivo dovranno essere separati e resi autonomi rispetto a quelli delle restanti porzioni. Nei casi in cui tale separazione non fosse possibile, la conduttrice, a sua cura e spese, dovrà affidare i lavori di integrazione ed adeguamento degli impianti ad imprese di fiducia della locatrice. Anche i successivi interventi di assistenza e manutenzione dovranno essere effettuati da imprese di fiducia della locatrice restando a carico della conduttrice le relative spese.

Nel caso in cui la separazione degli impianti sia tecnicamente impossibile od economicamente troppo gravosa per la conduttrice, in relazione al canone annuale, questa ultima si farà carico della predisposizione di quanto necessario per la contabilizzazione dei propri consumi.

Al termine del contratto tutti i miglioramenti e le addizioni diverranno di proprietà della locatrice, senza che spetti alla conduttrice alcuna indennità. In ogni caso la conduttrice potrà apportare modifiche od adattamenti ai locali ivi comprese l'affissione di targhe e cartelli esclusivamente previa autorizzazione scritta da parte della locatrice, con obbligo di rimozione e ripristino al termine del contratto oppure in assenza di autorizzazione.

La conduttrice si impegna ad adottare tutti gli accorgimenti necessari ed opportuni per non recare danno alla porzione di immobile in uso esclusivo ed alle altre parti comunque concessele in uso.

La conduttrice solleva la locatrice da ogni responsabilità per gli eventuali danni che a chiunque possano derivare a causa dell'uso della porzione di immobile e delle altre parti concessele in uso. A tali fini, la conduttrice dichiara di aver già stipulato con primaria società di assicurazione idonea polizza assicurativa avente come beneficiario la locatrice contro i danni derivanti da rischio locativo, da incendio, da fuoriuscita di acque, da eventi straordinari e da ricorso vicini nonché responsabilità civile generale verso i terzi, che viene allegata in copia alla presente ("Allegato D").

Le utenze e le spese tutte necessarie allo svolgimento dell'attività della conduttrice saranno a carico esclusivo di quest'ultima.

6. USO E RIPARTIZIONE DELLE SPESE

La conduttrice avrà diritto all'uso non esclusivo delle seguenti parti comuni:

- a) *Percorso pedonale esterno per l'accesso alla "porzione di immobile";*
- b) *Passaggi carrai al piano seminterrato;*
- c) *Scala e ascensore;*
- d) *Portico e giardino al piano terra durante le iniziative programmate e concordate.*

Oltre al canone di locazione, la conduttrice sarà tenuta a corrispondere o rimborsare alla locatrice tutte le spese per gli oneri accessori inerenti gli spazi concessi in uso esclusivo ed in quota parte, rapportata in termini di superficie netta di pavimento (100% vani principali, 50% locali accessori e terrazzo), per gli spazi di uso comune.

Le spese di cui sopra saranno corrisposte o rimborsate in quattro rate trimestrali con le medesime modalità e scadenze pattuite per il canone di locazione (art. 3).



Le tre rate, di pari importo, aventi scadenza 1 gennaio, 1 luglio e 1 ottobre, saranno quantificate sulla base dei consumi dell'anno precedente mentre la rata dell'1 aprile conterrà anche il conguaglio.

Unitamente alla richiesta di pagamento della rata contenente il conguaglio la locatrice trasmetterà al conduttore la rendicontazione delle spese sostenute nell'anno precedente.

Tale quota parte è definita sulla base della seguente ripartizione:

- quota parte a carico di C.E.L. – Centro Edile Lecco S.r.l.: 35.74%;
- quota parte a carico di ANCE Lecco: 35.22%;
- quota parte a carico dell'Ordine degli Architetti della Provincia di Lecco: 14.52%;
- quota parte a carico dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecco: 14.52%.

In deroga agli artt. 1123 e 1138 c.c., le spese ordinarie e straordinarie necessarie per la conservazione nonché per l'uso ed il godimento delle parti comuni dell'edificio, per la prestazione dei servizi nell'interesse comune saranno sostenute dalla conduttrice in misura proporzionale alla superficie di pavimento locata, rispetto a quella complessiva nella quota parte sopra definita (100% vani principali, 50% locali accessori e terrazzo).

Le parti si accordano affinché siano interamente a carico della conduttrice le riparazioni di cui agli artt. 1575 e 1609 c.c. ed ogni altra riparazione riguardante tutti gli impianti di pertinenza della porzione di immobile locata, la manutenzione ordinaria comprendente le piccole manutenzioni agli impianti nonché di superfici di muri e pavimenti e soffitti, dei serramenti e delle porte e delle serrature.

Sarà effettuata la ripartizione in misura proporzionale alla superficie di pavimento locata, rispetto a quella complessiva (100% vani principali, 50% locali accessori e terrazzo), nella quota parte, in relazione alle seguenti spese:

- *Consumo energia elettrica parti comuni (parcheggi coperti, scale e ascensore, portico, percorsi pedonali esterni e giardino);*
- *Consumo gas e corrente elettrica per riscaldamento parti comuni;*
- *Consumo acqua per uso igienico;*
- *Consumo acqua per manutenzione verde;*
- *Manutenzione del verde;*
- *Pulizia parcheggi coperti, scale e ascensore, portico, percorsi pedonali esterni e giardino;*
- *Manutenzione ascensore.*

Saranno sostenute interamente dalla conduttrice le seguenti spese:

- *Consumo energia elettrica parte esclusiva;*
- *Consumo gas e corrente elettrica per riscaldamento parte esclusiva;*
- *Consumo energia elettrica per raffrescamento parte esclusiva;*
- *Asporto rifiuti solidi urbani (TARI).*

Nel caso in cui uno o più impianti della porzione di immobile locata ad uso esclusivo non siano separati e resi autonomi e nel contempo non sia stato possibile installare strumenti per la contabilizzazione dei propri consumi la conduttrice sarà tenuta a corrispondere o rimborsare alla locatrice le relative spese da calcolarsi secondo la quota parte di ripartizione sopra definita salvo che per i consumi di gas metano ed energia elettrica relativi agli impianti di riscaldamento e raffrescamento per i quali le spese saranno definite sulla base della seguente ripartizione:

- quota parte a carico di C.E.L. – Centro Edile Lecco S.r.l.: 38.27%;
- quota parte a carico di ANCE Lecco: 37.69%;
- quota parte a carico dell'Ordine degli Architetti della Provincia di Lecco: 12.02%;
- quota parte a carico dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecco: 12.02%.

La conduttrice garantirà alla locatrice, a semplice richiesta di quest'ultima, la possibilità di accesso al piano secondo ed, in particolare, alla porzione di immobile locata.



7. CONSEGNA, ACCESSO ALLA PORZIONE E RESTITUZIONE

La conduttrice, alla data del 15 aprile 2016, viene immessa dalla locatrice nella detenzione della porzione di immobile, mediante consegna della stessa nello stato di fatto giudicato in buono stato di manutenzione ed esente da vizi e difetti in cui attualmente si trova, che la conduttrice dichiara di ben conoscere e di ritenere idoneo all'uso contrattualmente indicato. La locatrice consegna alla conduttrice n. 4 badge (n. 1221-1222-1223-1224) e n. 1 telecomando di accesso ai parcheggi.

La conduttrice, prima dell'utilizzo dei locali, dovrà realizzare le opere di divisione interna e di adeguamento degli impianti.

La conduttrice avrà il godimento della porzione di immobile per le finalità e nei limiti dell'uso convenuto, essendone costituita anche custode e dovendo mantenerla con la diligenza del buon padre di famiglia.

La conduttrice avrà di norma libero accesso alla porzione di immobile locata attraverso i seguenti ingressi:

- a) cancelli carraio e pedonale su via Achille Grandi nn. 9-11 e su via Belfiore (lato est);
- b) porta al piano interrato che dal parcheggio conduce al vano scala;
- c) porta al piano terra sul lato est del fabbricato (giardino lato ufficio postale) e collegamento al percorso pedonale esistente con un nuovo marciapiede di larghezza pari a mt 1.50.

Al termine della locazione ovvero comunque alla risoluzione del contratto, la conduttrice dovrà restituire alla locatrice tutti i badge e tutti i telecomandi e riconsegnare la porzione di immobile in buono stato d'uso, salvo il deterioramento conseguente al normale uso.

8. DIVIETO DI CESSIONE E DI SUBLOCAZIONE DEL CONTRATTO

La conduttrice non potrà trasferire né cedere a qualsiasi titolo in tutto od in parte il presente contratto né i diritti da esso nascenti, a titolo derivativo.

La conduttrice non potrà, nemmeno parzialmente, sublocare né dare in comodato né conferire in società la porzione di immobile locata né alcuna delle altre parti concessele in uso esclusivo e non. In caso di violazione anche parziale delle obbligazioni del presente articolo, il contratto si risolverà immediatamente.

9. CONDIZIONE RISOLUTIVA

Le parti convengono di subordinare l'efficacia del presente contratto alla condizione risolutiva unilaterale prevista in favore della locatrice della sottoscrizione da parte dell'Ordine degli Architetti della Provincia di Lecco entro il 15 aprile 2016 di analogo contratto di locazione avente ad oggetto la rimanente porzione di immobile sita al secondo piano.

10. REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO – SPESE DI BOLLO

Il presente contratto di locazione sarà registrato a cura della locatrice e la conduttrice rimborserà il 50% delle spese relative all'imposta di registro, all'imposta di bollo, oltre all'imposta relativa alle annualità successive, eventuali proroghe, modifiche e risoluzione del contratto.

11. MODIFICHE

Qualsiasi modifica al presente contratto sarà valida solo se risultante da atto scritto, munito di sottoscrizione da entrambe le parti.

12. ELEZIONE DI DOMICILIO E COMUNICAZIONI



Per tutte le comunicazioni relative al rapporto posto in essere con il presente contratto le parti eleggono il proprio domicilio in Lecco (LC) Via Achille Grandi n. 9-11.

Le parti convengono che le comunicazioni potranno essere inviate al domicilio eletto e/o agli indirizzi di posta elettronica certificata rispettivamente qui indicati. Le comunicazioni inviate ad un diverso indirizzo o con modalità diverse da quelle previste nel presente contratto non avranno alcun valore.

13. DISCIPLINA APPLICABILE E FORO COMPETENTE

Per quanto non previsto e pattuito con il presente contratto, si applicheranno le disposizioni della Legge 27 luglio 1978 n. 392, del Codice Civile e delle altre leggi vigenti in materia.

Per ogni controversia derivante dal presente contratto sarà esclusivamente competente il Foro di Lecco.

14. TRATTAMENTO DATI PERSONALI

I dati personali della locatrice saranno trattati dalla conduttrice solo per le seguenti finalità:

a) esecuzione degli obblighi derivanti dal presente contratto e relativi adempimenti;
b) adempimenti di obblighi previsti dalla legge, regolamenti o dalla normativa comunitaria.
In relazione alle finalità sopra indicate i dati verranno trattati mediante strumenti manuali, informatici o telematici anche combinati tra loro per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario e comunque, nel rispetto delle garanzie di riservatezza e delle misure di sicurezza previste dalla normativa vigente.

Per il perseguimento delle finalità sopra indicate, la conduttrice potrà comunicare, in Italia e all'estero, compresi paesi non appartenenti all'Unione Europea, i dati personali a soggetti terzi appartenenti alle seguenti categorie:

- autorità pubbliche e organi di vigilanza e controllo;
- società controllate, controllanti e collegate;
- banche ed istituti di credito per la gestione dei pagamenti/incassi;
- soggetti che svolgono per conto della locatrice compiti di natura tecnica ed organizzativa;
- soggetti che effettuano servizi di acquisizione, lavorazione ed elaborazione dei dati;
- soggetti che forniscono servizi per la gestione dei sistemi informativi delle parti;
- soggetti che svolgono attività di trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni dell'interessato;
- soggetti che svolgono attività di archiviazione e data entry;
- studi e società nell'ambito dei rapporti di assistenza e consulenza;
- soggetti che svolgono adempimenti di controllo, revisione e certificazione delle attività poste in essere dalla conduttrice anche nell'interesse dei propri fornitori.

I soggetti appartenenti alle categorie sopra riportate trattano i dati come distinti titolari del trattamento o in qualità di Responsabili o Incaricati all'uopo nominati dalla conduttrice. I dati personali della locatrice potranno inoltre, essere conosciuti dai dipendenti/consulenti della conduttrice i quali sono stati appositamente nominati Responsabili o Incaricati del trattamento.

La locatrice autorizza espressamente la conduttrice al trattamento dei dati personali per le finalità indicate nel presente articolo.

In caso di cessazione del presente contratto, le parti cesseranno ogni trattamento dei dati personali ricevuti nel rispetto della normativa vigente.

Sono allegati i seguenti documenti sottoscritti dalle parti:


- Allegato A - pianta piano secondo;
- Allegato B - pianta piano seminterrato;
- Allegato C - pianta piano terra e area esterna;



- Allegato D - fideiussione bancaria a favore della locatrice;
- Allegato E - certificato conformità impianto elettrico;
- Allegato F - certificato conformità impianto riscaldamento – condizionamento;
- Allegato G - attestato prestazione energetica.

Letto, approvato e sottoscritto.

La parte locatrice



La parte conduttrice



Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c. la locatrice e la conduttrice dichiarano di approvare tutte le clausole del contratto e, in particolare, le seguenti: art. 1 (Oggetto), art. 2 (Durata, decorrenza e recesso), art. 3 (Canone ed aggiornamento), art. 4 (Uso della porzione di immobile), art. 5 (Impegni della conduttrice), art. 6 (Uso e ripartizione delle spese), art. 7 (Consegna, accesso alla porzione e restituzione), art. 8 (Divieto di cessione e di sublocazione del contratto), art. 9 (Condizione risolutiva), art. 12 (Elezione di domicilio e comunicazioni), art. 13 (Disciplina applicabile e foro competente), art. 14 (Trattamento dati personali).

La parte locatrice



La parte conduttrice

